

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

#### **Art. 84 Poteri del difensore**

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.